

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

LI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CODACCI PISANELLI

INDICE		PAG.	
	PAG.		
Congedi:			
PRESIDENTE	546		
Disegno di legge (Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi):			
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520) . . .	546		
PRESIDENTE	546		
<i>Decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, (Discussione e ratifica, con modificazioni): Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche. (520-89)</i>	546		
PRESIDENTE	546, 547, 548		
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato lavori pubblici</i>	546, 547		
STUANI	546, 547		
GERMANI	547		
MOLINAROLI	548		
BIASUTTI	548		
<i>Decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564 (Discussione e ratifica con modificazioni): Soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma. (520-117)</i>	548		
PRESIDENTE	548, 549, 551, 552		
DE' COCCI, <i>Relatore</i>	548, 549, 552		
STUANI	549		
SAMPIETRO UMBERTO	550, 552		
GERMANI	551		
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per la industria e il commercio</i>	551		
		PAG.	
		<i>Decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, (Seguito della discussione e ratifica con modificazioni): Norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granturco e del risone ai «Granai del popolo» (520-120)</i>	552
		PRESIDENTE	552
		<i>Decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, (Stralcio): Disposizioni concernenti lo Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. (520-129)</i>	554
		PRESIDENTE	554
		<i>Decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, (Stralcio): Organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito. (520-130)</i>	555
		PRESIDENTE	555
		<i>Decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, (Stralcio): Abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna. (520-131)</i>	555
		PRESIDENTE	555
		<i>Decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, (Stralcio): Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica; e decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, (Stralcio): Revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale. (520-132)</i>	555
		PRESIDENTE	555
		Votazione segreta:	
		PRESIDENTE	555

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

La seduta comincia alle 9,30.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Angelini e Schiratti.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno il seguito della discussione del disegno di legge n. 520. Continuiamo la discussione e lo stralcio di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche. (520-89).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche. Questo decreto legislativo è collegato con il disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, concernente norme per la esecuzione di opere pubbliche e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 luglio 1947, n. 1095 » (1041), già assegnato alla competenza della VII Commissione permanente (Lavori pubblici), e già discusso il 6 ottobre, 27 ottobre, 29 novembre 1950, e il 10 ottobre 1951 in tale Commissione.

La Commissione speciale per la ratifica in data 18 giugno 1951, esaminò il disegno di legge stesso, per il parere alla predetta Commissione, ed in tale sede, il Sottosegretario ai lavori pubblici, onorevole Camangi, dichiarò l'intendimento del Ministero di ritirare il disegno di legge stesso, e richiese lo stralcio, per la ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1095. Il disegno di legge relativo assunse il n. 520-89, oggi all'ordine del giorno.

La discussione odierna verte, pertanto, su tale disegno di legge di ratifica n. 520-89, poiché il Governo ha comunicato essere suo

intendimento, se approvate le modificazioni ad esso proposte, di ritirare il suddetto disegno di legge n. 1041.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Ministro dei lavori pubblici aveva presentato un provvedimento, *ad hoc*, che modificava la disposizione riguardante le opere per le quali non è necessario l'atto formale di collaudo, che può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Senonché, in sede di discussione alla VII Commissione (lavori pubblici) ci siamo accorti che, in definitiva, si trattava di appor- tare una modifica ad un decreto legislativo per il quale era ancora in corso la ratifica. Si è ritenuto allora più opportuno, più corretto, ed anche più spedito, provvedere ad introdurre queste modifiche in sede di ratifica del decreto al quale ci si riferisce. Inoltre, mentre il disegno di legge n. 1041, riguardava soltanto l'importo delle opere per le quali si sostituisce all'atto formale del collaudo il certificato di regolare esecuzione, è sembrato logico e coerente modificare, nella stessa misura, le cifre contenute, oltre che nell'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto, anche quelle contenute negli articoli 2 e 3. Esattamente, si tratterebbe di aumentare — nell'articolo 1 — a due milioni la cifra che il decreto legislativo n. 1095, fissava in un milione e che originariamente era di 50 mila lire. Il che significa moltiplicare per 40 l'originaria cifra di 50 mila lire del decreto 8 febbraio 1923, n. 422. Analogamente, all'articolo 2 del decreto legislativo che dovremmo ratificare, era previsto già l'aumento ad un milione della cifra di 50 mila lire riguardante la possibilità, per l'ingegnere capo del genio civile, di disporre l'esecuzione immediata dei lavori urgenti. Conseguentemente, anche questa somma dovrebbe essere portata a due milioni. L'articolo 3, aveva aumentato a cinque milioni la cifra di un milione che, nel decreto del 1923, era fissata per la emissione di ordini di accreditamento; ed ora, anche in tal caso, si dovrebbe moltiplicare per 40.

Riassumendo, si dovrebbe ratificare il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, introducendo queste modifiche; cioè, praticamente, moltiplicare per 40 tutte le cifre contenute negli articoli 1, 2 e 3. Su tali aumenti è pienamente d'accordo anche il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. Mentre sono favorevole ai primi due emendamenti, mi sembra che la cifra di 40 milioni sia eccessiva.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il problema non riguarda singoli emendamenti ad un articolo o ad un altro. O si accetta il criterio di rivalutare in tale misura, e allora non si deve temere di moltiplicare anche la cifra in oggetto, oppure non si accetta tale criterio e si entra nel merito, apportando una modifica sostanziale alla legge originaria del 1923; il che mi sembrerebbe, in certo senso, fuori luogo.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Pongo, innanzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Do lettura dell'emendamento proposto al primo comma dell'articolo 1:

Art. 1. — Al primo comma le parole: « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 1.000.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori », *sono sostituite dalle seguenti:* « Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a lire 2.000.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto al secondo comma dell'articolo 1:

Al secondo comma le parole: « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 1.000.000 », *sono sostituite dalle seguenti:* « L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammon-

tare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle lire 2.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'emendamento proposto all'articolo 2:

Art. 2. — Le parole: « Nei casi di somma urgenza preveduti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 1.000.000 », *sono sostituite dalle seguenti:* « Nei casi di somma urgenza preveduti dall'articolo 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 530, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di lire 2.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La modificazione dell'articolo 3 comporta solo la variazione da 5 milioni a 40 milioni. Ne do lettura:

Art. 3. — È sostituito dal seguente:

« Per i pagamenti da effettuare a' sensi dell'articolo 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di lire 40 milioni ».

STUANI. Ritengo che non vi siano chiari elementi per giudicare con serenità questa attribuzione di 40 milioni, che può essere anche una concessione eccessiva. Pertanto, sostengo l'opportunità di rinviare ad altra seduta la discussione per un più ampio esame della situazione. Presento, quindi, formale domanda di rinvio ad altra seduta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ad una richiesta formulata nei termini usati dall'onorevole Stuani, il Governo, se non altro per motivi di correttezza e di cortesia, non può opporsi. Debbo, soltanto, osservare che fu proprio la VII Commissione (Lavori pubblici) che suggerì di assegnare il provvedimento alla competenza di questa Commissione perché, ratificandolo, vi apportasse le modifiche proposte.

GERMANI. Forse può essere utile per l'onorevole Stuani — le cui preoccupazioni non possono essere ritenute che legittime — qualche chiarimento. Quando si pongono a di-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

sposizione di chiunque ne abbia il diritto delle somme, si usa o il sistema del mandato o quello dell'ordine di accreditamento di cui al disegno di legge in esame; in quest'ultimo caso, però, non si può far luogo ad un successivo ordine di accreditamento se prima non si è esaurito e fatto oggetto di rendiconto il precedente. La somma di 40 milioni può sembrare eccessiva a prima vista, ma non lo è, data la mole dei lavori pubblici a cui deve provvedere lo Stato attraverso gli organi periferici che, appunto, usufruiscono di tali ordini di accreditamento.

MOLINAROLI. A mia volta, comprendo l'intendimento del collega Stuani che ha tutti i diritti di rendersi conto esattamente di quanto è chiamato a votare, tanto più che alcune modificazioni sono state qui presentate *ex abrupto*. Il congegno, tuttavia, mi pare chiaro: si tratta di agevolare l'andamento dei servizi periferici mettendo a loro disposizione certe somme per lavori di carattere urgente, sia pure con tutte le garanzie cui ha accennato l'onorevole Germani. Io penso che ad una siffatta finalità l'onorevole Stuani non possa non essere consenziente e, pertanto, lo inviterei a non insistere sulla sua richiesta di rinvio.

PRESIDENTE. A mia volta chiarisco all'onorevole Stuani che i pagamenti da parte dello Stato avvengono mediante mandato nominativo, oppure mediante questi ordini di accreditamento i quali consentono una maggiore rapidità, pur con tutti i normali controlli. Quanto ai 40 milioni, va notato che tale cifra non corrisponde neppure lontanamente, data la svalutazione della moneta, ai 5 milioni della legge del 1923: si tratta, quindi, di una cifra minima, assolutamente non passibile di riduzione.

BIASUTTI. Sottolineando anch'io la sussistenza di tutti i controlli e, quindi, la mancanza di possibilità di evasione dalle comuni garanzie dei pagamenti effettuati dallo Stato, faccio osservare che la cifra di 40 milioni è insufficiente, data la mole dei lavori che cadono sotto le competenze dei Geni civili.

STUANI. Dopo i chiarimenti avuti, che penso siano stati utili per tutti i colleghi della Commissione, ritiro la mia proposta di rinvio, convinto che la Commissione stessa possa ora decidere con cognizione di causa e con maggiore serenità.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione la modificazione proposta all'articolo 3, poc'anzi letta.

(È approvata).

Formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico del disegno di legge.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma. (520-117).

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge n. 520-117, concernente la ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire.

DE' COCCI, *Relatore*. La legge 6 febbraio 1941, n. 346, creò la zona industriale di Roma, zona che risulta di due comprensori, uno principale a Tor Sapienza e l'altro accessorio a Grotte Celoni, come da planimetria annessa alla legge stessa. Ma la legge ebbe scarsa applicazione, sia per effetto degli eventi bellici, sia, principalmente, perché le aziende industriali non trovarono conveniente installarsi in comprensori lontanissimi dal nucleo abitato e, per di più, privi dei necessari servizi pubblici in efficienza.

A riparare a questi inconvenienti provvide, fra l'altro, il decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564 — che oggi siamo chiamati a ratificare — con il quale si facultizzò il Ministero dell'interno, di concerto con gli altri Ministeri interessati (tesoro, finanze, lavori pubblici e industria e commercio), a modificare, sentito il comune di Roma, i limiti stabiliti per la zona industriale di Roma, la cui superficie complessiva non poteva, però, superare, in ogni caso, quella originariamente fissata dalla legge istitutiva del 1941.

Nell'applicazione di tale disposizione del decreto legislativo n. 564, del 1946, sono sorte divergenze di interpretazione in quanto, mentre il Ministero dell'interno, naturalmente in pieno accordo con il comune di Roma, proponeva la creazione di altri due comprensori minori stralciati dall'originario, (per un totale di 45 ettari circa, previo uno stralcio di 560 ettari dal vecchio comprensorio) da parte dei ministeri finanziari si obiettò, in un primo tempo, che la formulazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 1946 consentiva di modificare i confini della zona stessa, senza, però, che questa avesse soluzione di continuità.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

Si tratta, quindi, di una questione di interpretazione che oggi in occasione della ratifica relativa, abbiamo la possibilità di definire autenticamente.

A me non sembra che la dizione letterale della disposizione contenuta nell'articolo 1 del predetto decreto prescriva il carattere della continuità della zona industriale, poiché, ivi, si parla specificatamente di superficie complessiva: il che lascia intendere la possibilità di frazionamento della zona.

La relazione del Governo che accompagna la presentazione del decreto legislativo in oggetto, precisa: « Tali modifiche appaiono indispensabili perché le facilitazioni concesse per la zona industriale abbiano un pratico risultato. Con tale facoltà, sarà possibile trasferire le dette facilitazioni dalla lontanissima zona industriale in altre località più vicine all'abitato — da scegliersi in relazione alle previsioni del piano regolatore — in cui le nuove industrie possano sorgere ed installarsi, senza che occorranò spese eccessive per i servizi pubblici, e in cui esistano già efficienti mezzi di trasporto ben serviti, in modo che la creazione o il riassetto di una industria costituiscano un effettivo beneficio per la cittadinanza e non fonte di oneri infiniti ed insostenibili. Peraltro, nell'intento di superare ogni questione pregiudiziale che potrebbe essere sollevata per una tale disposizione, in relazione alle esenzioni fiscali di cui godono le industrie create nella zona industriale, viene precisato che la superficie complessiva della zona industriale stabilita dalla legge istitutiva non potrà, in ogni caso essere superata ».

Le preoccupazioni del legislatore di potere riconoscere la qualifica di zona industriale a pochi altri comprensori in cui i servizi pubblici fossero già in piena efficienza, rispondeva concretamente alle esigenze dell'industria romana, come risulta anche dalle richieste avanzate, in questi ultimi tempi, da parte di molte medie e piccole aziende.

In effetti, oltre all'accennato orientamento delle iniziative industriali, gli studi planimetrici condotti dagli uffici tecnici competenti dimostrano ancor meglio come con la creazione, al massimo, di altri tre comprensori, oltre quelli attuali in località opportunamente prescelte, sia possibile dare piena e rapida attuazione alla legge sulla zona industriale di Roma senza andare incontro ad oneri impegnativi da parte del comune.

Pertanto, in sede di ratifica, si propone che il comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1946, n. 564, sia modificato come

segue: « Il Ministero dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

Rendo noto che il Comune ha sempre interpretato la legge nel senso estensivo, e molte aziende hanno presentato domanda ed attendono chiarimenti circa questa norma.

Mi pare non esservi dubbio che, in sede di ratifica, si possa, dunque, chiarire la norma in modo che venga eliminato ogni dubbio circa la necessità della continuità territoriale.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. La continuità cui l'onorevole relatore si riferisce arriva fin entro Roma, o questa zona è staccata dalla città vera e propria?

DE' COCCI, *Relatore*. È staccata, perché i due comprensori stralciati sarebbero uno al chilometro 9 della Casilina (quindi molto lontano) e l'altro al chilometro 7 della Salaria. Comunque, per fare questi stralci occorreranno dei decreti ministeriali. Noi, comunque, non pregiudichiamo nulla; sarà, infatti, il Ministero dell'industria, d'accordo con quello delle finanze, che stabilirà se sono troppo vicini a Roma i comprensori che devono essere stralciati da quelli originari.

STUANI. La legge istitutiva dava delle facilitazioni, purché sorgessero in quella determinata zona. Occorre stabilire se, con questa nuova norma, snaturiamo i principi per i quali erano stati concessi questi benefici. E s'intende che se sono stati concessi questi benefici per una determinata zona, vi saranno state delle ragioni conseguenti a questo principio.

Ora, dando la possibilità di modificazioni, è indubbio che modifichiamo quello che era il principio base del decreto passato. Io non conosco nemmeno l'ubicazione della zona. Indubbiamente, le industrie hanno bisogno di essere collegate con la ferrovia o con le strade nazionali, che costituiscono l'anima della loro attività.

Tutto sta nello stabilire se, con questa nuova formulazione, debbansi concedere delle sovvenzioni a delle ditte che scelgono il loro terreno adatto per il necessario sviluppo. In tal caso, non hanno bisogno di sovvenzioni.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

Il problema è complesso e penso che non possa discutersi con leggerezza. Ritengo, altresì, che la Commissione per l'industria e il commercio dovrebbe esser sentita su una modifica di questa natura.

Questo è il mio parere e non potrei esporre altre considerazioni per mancanza di elementi.

SAMPIETRO UMBERTO. A parte il decreto in oggetto, io pregherei gli onorevoli colleghi di soffermare la loro attenzione sulla legge del 1941.

In sostanza, nel 1941, il Governo di allora risolse la questione da un lato megalomane. Questo lo dobbiamo tener presente se vogliamo risolvere il problema di Roma; invero, anziché considerare le possibilità attuali di Roma, di industrie da trasferire, si è detto: vi è un grande mercato, faremo delle grandi industrie ed allora concederemo una certa zona. Ma pur partendo da questo principio, si è stabilito una zona il cui onere gravava sui ministeri. Noi, viceversa, dobbiamo tener presente la legge del 1946 il cui aggravio cessa di essere a carico dei ministeri e passa al comune di Roma. Allora, il Governo poteva preoccuparsi di una grande zona, anche lontanissima da Roma, e là stabilire determinati servizi con quei criteri modernissimi che potevano essere suggeriti da varie necessità (strade, comunicazioni, forza motrice, ecc.).

Ora, che cosa avviene oggi a Roma? Per quello che noi osserviamo per le varie strade della città, notiamo con sorpresa, per ciò che può essere igiene e sicurezza, che vi sono, anche qui vicino al Parlamento, alcune piccole e medie industrie. Perché queste piccole e medie industrie non sono state trasferite in quella zona industriale? Se io, industriale, cedo questi miei locali al centro e mi trasferisco colà, potrò incassare 20 milioni di cosiddetta buona uscita o buona entrata, ma se vado in quella zona — e mi debbo preoccupare delle comunicazioni, del trasferimento dei miei operai ed impiegati — quella somma non mi basterà più; non solo, ma per far sorgere un'industria con determinati criteri, dovrò spendere molto di più.

L'interesse di Roma era quello di liberare il centro anche per motivi igienici; ma questo trasloco doveva avvenire con gradualità. E si è pensato ad una grandissima zona, ove fossero grandi industrie, una molteplicità rigogliosa di industrie che dovevano ivi trasferirsi. Insomma, si doveva procedere per gradi. Quello che facciamo oggi si doveva fare — non dico nel 1940, epoca della dichiarazione di guerra — ma nel 1937 e lenta-

mente, allontanando le industrie che erano al centro, per poi, in un secondo tempo, che poteva essere il 1950 o il 1951, trasferirle in un centro unico. Questo non è stato fatto. Dobbiamo, d'altra parte, preoccuparci del fatto che a Roma vi sono scuole d'avviamento a tipo industriale con una popolazione di 7750 alunni, scuole tecniche industriali che hanno 2000 alunni; altri 2000 alunni frequentano i corsi di scuole private a tipo industriale ed in più vi sono i corsi per disoccupati di industrie; cioè, vi è una popolazione, che può essere assorbita dall'industria, assai numerosa, per quanto in riferimento alle statistiche e alle possibilità, essa sia inferiore a quella di qualsiasi altra città.

Dunque, noi dobbiamo preoccuparci dello sviluppo di queste industrie. Ma se non diamo la possibilità a tali industrie di organizzarsi là dove anche esse hanno degli interessi, cioè avvicinarle di più alla città, se non abbiamo questa preoccupazione, non facciamo nemmeno gli interessi di questi lavoratori che, anziché trovare la possibilità di assorbimento a Roma, dovranno trasferirsi — se vogliono continuare ad essere operai dell'industria — altrove, al sud o al nord, cioè abbandonare Roma. Sappiamo che è difficile la possibilità di questa emigrazione interna, che è nulla, e quindi non faremmo che aggravare ancora di più la situazione di questi operai.

La legge del 1941 la vediamo già modificata nel 1946. Dando una interpretazione precisa alla legge del 1946, facciamo gli interessi di chi deve organizzare e, nella specie, quelli degli operai che devono frequentare questi stabilimenti, ma facciamo anche gli interessi del Comune di Roma. Qualora vi fossero dei vincoli, noi potremmo avere una preoccupazione se, fatto il trasferimento altrove, detti vincoli siano talmente di favore da dar luogo a speculazioni. Ma se facciamo il trasferimento di urgenza la speculazione non avviene. Il piano regolatore bisognerà pure presentarlo. Ora, bisogna che il Comune sappia dove fare i trasferimenti. Quindi, non vi è una speculazione privata che può agire su determinati servizi. Qui l'unico speculatore vero è il comune, il quale dice: per organizzare in un certo punto, nell'interesse di tutta l'organizzazione interna, devo spendere 100 miliardi: viceversa, se creo diversi settori, i 100 miliardi possono scendere, quanto meno, a 50, mentre gli altri 50 miliardi li spendo in un'altra maniera. Dobbiamo pensare che il mercato di assorbimento di Roma rappresenta poco meno della metà di quello della Svizzera e della Danimarca e più di un quarto di quello

della Grecia. Ebbene, se vogliamo effettivamente dare la possibilità alle piccole industrie e all'artigianato di organizzarsi e di lavorare, e vogliamo assicurare a Roma lo sviluppo che merita, dobbiamo tener presente lo stato di necessità di questa organizzazione. Quando si pensi che a Roma vi sono complessi industriali che, nel 1920, contavano 3 mila aziende con 60 mila dipendenti, nel 1939 assommavano a 4470 aziende con 139 mila operai, ed oggi superano di gran lunga i 300 mila, noi vediamo come sia necessario togliere, anche in riguardo agli stessi consumatori, questi complessi dal centro e trasferirli in determinate zone. Vi sono, poi, motivi di economia commerciale, di igiene e di finanza comunale. Se la legge del 1946 non avesse trasferito questo aggravio al comune, noi potremmo come legislatori dichiarare il nostro dissenso ad un sistema consimile. Ma poiché una legge ha posto tutto a carico del comune, dobbiamo andar cauti e considerare la sua situazione.

Qui, la preoccupazione di una speculazione privata non può esistere, perché noi mettiamo delle servitù su queste zone. Per esempio, può darsi che, in un determinato punto della città, dove si troverà questo nuovo settore, il privato abbia pensato di costruire dei villini, per poi rivenderli a caro prezzo. Non dimentichiamo che, anche per l'industria, si cercheranno zone che offriranno certe garanzie, in quanto un determinato numero di lavoratori andrà a vivere nelle vicinanze stesse. Ma la legge porrà delle limitazioni su quelle zone, in modo che il prezzo del terreno, anziché aumentare, finirà per diminuire.

Circa le preoccupazioni dell'onorevole Stuani, se, cioè, le facilitazioni alle industrie rimarranno, noi mettiamo in chiaro quanto è disposto nell'articolo 1 della legge del 1946, in modo che le facilitazioni alle organizzazioni industriali rimangano sempre, dovunque si costruisca.

Se le leggi del 1941 e del 1946 non avessero più valore, allora sì che si avrebbe una speculazione, perché noi verremmo a liberare dai vincoli — che attualmente esistono — queste zone. Ma questo svincolo dobbiamo lasciarlo al comune, come vero interessato all'organizzazione del piano regolatore.

Per questi motivi, ritengo di potere invitare i colleghi a dare la loro approvazione. Sono motivi di ordine generale e di ordine particolare riguardanti il Comune di Roma, che ci suggeriscono di chiarire espressamente quanto è già stato detto nella legge del 1946.

GERMANI. Mi sembra che questa materia riguardante la delimitazione, delle zone in-

dustriali debba avere una certa elasticità. Trovo che non sia stato bene stabilire un limite per legge nel 1941. La legge ha carattere di stabilità. È il comune che deve avere la facoltà di determinare quali zone, nell'interesse dell'economia della città, debbano essere designate come zone industriali. La legge del 1941 ha stabilito alcune facilitazioni di carattere fiscale per le industrie che vengono costituite in queste zone. Vi potrebbe essere, dunque, una preoccupazione fiscale; cioè, il fisco potrebbe essere interessato a che queste facilitazioni fiscali venissero limitate nel ristretto ambito della esigenza della costituzione di questi nuclei industriali. Nel secondo comma emendato si dice che il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il Comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale. Il che significa che l'interesse fiscale — che, in questo momento, potrebbe essere anche determinante — trova la sua tutela nella necessità del concerto da parte delle finanze. Quindi, mentre la norma lascia agli organi esecutivi la facoltà di determinare le zone industriali anche al di fuori del limite fissato dalla legge secondo le esigenze, d'altra parte, viene garantito anche il fisco perché vi è il concerto del Ministero delle finanze, il quale può anche non darlo. Perciò, mi sembra sia preferibile una certa elasticità. D'altra parte, la nuova norma tutela sufficientemente gli interessi dello Stato e, pertanto, la ritengo più logica di quella precedente.

PRESIDENTE. L'onorevole Stuani ha presentato un emendamento all'articolo 1 che va inserito alla fine del primo periodo. Dopo le parole: « con la formazione di altri comprensori accessori » l'emendamento propone di aggiungere: « più vicini alla città ».

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Sono d'accordo con il relatore sulla modifica proposta.

Il piano regolatore di Roma è del 1931. Come tutti sanno, i piani regolatori hanno una validità ventennale. Quindi, teoricamente, il piano scade nel 1951. Non mi consta, però, che il nuovo piano sia pronto, anzi so che è allo studio. Esso sarà definito, probabilmente, nel 1952. Ora la portata dell'emendamento del relatore reca proprio a questa conclusione: nello studio del piano regolatore che dovrà essere approvato dai vari ministeri e, soprattutto, dal Ministero dei lavori pubblici, è bene che non vi sia un vincolo per quegli urbanisti che possono in qualche maniera falsarne i concetti generali. Mentre sono d'ac-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

cordo con l'emendamento proposto dal relatore, non mi sembra opportuno inserire la frase aggiuntiva proposta dall'onorevole Stuani. Questo vincolo potrebbe essere di documento al piano regolatore medesimo. Piuttosto, tale aggiunta potrebbe essere oggetto di una raccomandazione al Comune di Roma nello studio del piano regolatore, ma non dovrebbe essere, qui, inserita.

SAMPIETRO UMBERTO. Si potrebbe allora aggiungere: « in relazione al piano regolatore » senza parlare di luoghi « più vicini alla città ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto 22 novembre 1946, n. 564, è ratificato con la seguente modificazione ».

(È approvata).

Do lettura del testo originario dell'articolo 1 del decreto legislativo in oggetto:

« L'Ente per la zona industriale di Roma, istituito con la legge 6 febbraio 1941, n. 346, è soppresso e le sue attribuzioni sono devolute al comune di Roma.

Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare i limiti stabiliti per la zona industriale, la cui superficie complessiva non potrà essere superiore, in ogni caso, a quella fissata dalla legge succitata ».

Al primo comma non sono stati presentati emendamenti.

L'onorevole De' Cocci, relatore, propone di sostituire il secondo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

Gli onorevoli Stuani e Sampietro hanno proposto, rispettivamente, di aggiungere alla

fine del primo periodo le parole: « più vicini alla città », e « in relazione al piano regolatore ».

DE' COCCI, *Relatore*. Chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De' Cocci, sino alle parole: « comprensori accessori ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Stuani: « più vicini alla città ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Sampietro Umberto: « in relazione al piano regolatore ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo periodo dell'emendamento De' Cocci.

(È approvato).

Do pertanto, lettura del testo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, testé approvato:

« Il Ministero dell'interno, di concerto con quello del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, sentito il comune di Roma, può modificare la planimetria della zona industriale annessa alla legge 6 febbraio 1941, n. 346, con la formazione di altri comprensori accessori, in relazione al piano regolatore. La superficie complessiva dei residui comprensori originari e dei nuovi comprensori non potrà, in ogni caso, risultare superiore a quella determinata dalla citata legge ».

La formula di ratifica e tale nuovo testo del secondo comma costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segala, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo » (520-120).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulla ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della se-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

gale, del granturco e del risone ai « Granai del popolo » la cui discussione venne iniziata nella seduta del 15 novembre 1951 e rinviata su richiesta del relatore.

Poiché nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo, innanzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Il testo dell'articolo 1 del decreto in oggetto è così formulato:

« Il frumento, l'orzo, il granturco, la segale e il risone, fin dal momento della loro separazione dal suolo e nella loro totale consistenza in granella, sono vincolati, presso il produttore o chiunque detenga il prodotto, alle esigenze generali dell'alimentazione nazionale, cui non possono essere sottratti, salvo le eccezioni previste dall'articolo seguente.

Conseguentemente sono da considerarsi nulli di pieno diritto i contratti eventualmente stipulati per l'acquisto di tali cereali in erba ».

Il relatore propone di sopprimere, al primo comma, le parole: « orzo, granturco e segale ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Il testo originario dell'articolo 2 del decreto in esame, è del seguente tenore:

« Sono esenti dal vincolo di cui al precedente articolo le quantità di prodotto destinate alla semina, al consumo familiare dei produttori e del personale dell'azienda produttrice e alla alimentazione del bestiame.

Le trattenute dovranno essere effettuate nel seguente ordine di precedenza: per seme, per alimentazione umana, per uso zootecnico.

Le quantità lasciate a disposizione dei produttori per le sopra accennate necessità non possono formare oggetto di compravendita o di cessione. Le eventuali eccedenze su tali quote e su quelle accertate devono, nella loro consistenza in granella o in farina, essere conferite integralmente ai « Granai del popolo ».

Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta e i limiti quantitativi del diritto sono quelle di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante del presente decreto e che è firmato d'ordine nostro dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

L'onorevole Germani propone di sostituire il quarto comma con il seguente:

« Le categorie ammesse ad esercitare il diritto di trattenuta ed i limiti quantitativi di tale diritto saranno indicati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

Il testo originario dell'articolo 4 del decreto in oggetto è così formulato:

« L'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, per il tramite dei suoi uffici provinciali e comunali, procederà, per la corrente annata agraria:

1°) all'accertamento delle superfici, relative all'intero ordinamento colturale di ciascuna azienda agraria;

2°) alla determinazione delle produzioni effettivamente conseguite nella coltivazione di grano, di segale, di orzo e di granturco.

L'accertamento delle superfici e la determinazione della produzione potranno essere eseguiti, sia sulla base delle denunce che i conduttori delle aziende sono tenuti ad effettuare presso l'Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura, entro i termini che, per le due operazioni anzidette, saranno fissati dai prefetti delle provincie, sentito il parere del Comitato provinciale dell'agricoltura, sia sulla base di rilevamenti di ufficio, fermo restando l'obbligo della presentazione delle denunce.

Per l'attuazione pratica delle presenti norme, gli uffici statistici economici dell'agricoltura hanno facoltà di eseguire sopralluoghi, a mezzo di loro personale, nelle aziende produttrici e nei locali di deposito, di conservazione, di selezione, di vendita dei prodotti, nei molini per conto di terzi, nonché di fare obbligo ai singoli produttori di presentarsi presso la propria sede.

È data, altresì, facoltà agli U.C.S.E.A. di fare obbligo ai proprietari di terreni dati in affitto, di presentarsi agli uffici stessi per fornire notizie, inerenti ai terreni di loro proprietà ».

Il relatore, onorevole Germani, propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Gli ispettorati provinciali dell'agricoltura procederanno: ».

Pongo in votazione questo emendamento sostitutivo.

(È approvato).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

Pongo in votazione l'altro emendamento del relatore che è del seguente tenore:

Nel testo del secondo, terzo e quarto comma, le parole: « Ufficio comunale statistico economico dell'agricoltura », « Uffici statistico-economici dell'agricoltura » ed « U.C.S.E.A. », sono sostituite dalle parole « Ispettorato provinciale dell'agricoltura ».

(È approvato).

Passiamo, ora, agli articoli 20 e 21: do lettura del testo originario degli articoli e, poi, delle modificazioni proposte.

ART. 20.

« Chiunque omette di consegnare o di denunciare, in tutto o in parte, entro i termini prescritti, i cereali soggetti a disciplina di vincolo è punito con la reclusione da sei mesi a sei anni e con la multa pari a venti volte il prezzo del prodotto non conferito o non denunciato. Le stesse pene si applicano a chiunque:

a) allo scopo di sottrarli alla consegna, trasporta, non munito dei regolari documenti di accompagnamento, i predetti cereali oppure omette di compilare o compila in modo infedele le bollette di trebbiatura;

b) prima e dopo che ne sia stata ordinata la consegna, occulta, aliena, acquista, distrugge od in qualsiasi modo sottrae i prodotti ai « Granai del popolo ».

Le pene previste nel primo comma sono elevate al triplo se il cereale vincolato sia trasportato o destinato al trasferimento fuori del territorio nazionale. Se l'oggetto del reato sia costituito da quantitativi esigui e tali da far ritenere che il colpevole non recidivo abbia agito al fine di provvedere alle esigenze della alimentazione familiare, la pena della reclusione è ridotta ad un sesto. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento in primo grado, consegna o faccia consegnare integralmente agli organi competenti il prodotto sottratto, le pene della reclusione e della multa sono ridotte dalla metà fino ad un quinto ».

ART. 21.

« Per i reati previsti nei primi tre commi dell'articolo 20 è obbligatorio il mandato di cattura, non possono essere concesse la libertà provvisoria e la sospensione condizionale della pena ed il colpevole perde il diritto alla trattenuta dei cereali per il consumo fami-

liare. Sono soggetti a confisca: i prodotti occultati, illegalmente trasportati o comunque non denunciati e non consegnati; i veicoli per terra e per acqua con i quali il cereale vincolato venga illegalmente trasportato, e le macchine trabbiatrici, in caso di mancata o di infedele registrazione dei dati sulle bollette di trebbiatura o di inosservanza alle altre disposizioni che regolano la trebbiatura dei cereali ».

Si propone di sostituire questi articoli con il seguente:

« Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con la pena della ammenda non inferiore a due volte e non superiore a cinque volte il valore del prodotto al quale la contravvenzione si riferisce.

L'imputato è ammesso a pagare prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma non inferiore alla metà del massimo dell'ammenda prevista nel comma precedente, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Pongo in votazione tale sostituzione.

(È approvato).

Formula di ratifica e modificazioni approvate costituiranno l'articolo unico della legge di ratifica.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. (520-129).

PRESIDENTE. L'onorevole Delli Castelli Filomena ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, recante disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-129.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 29 NOVEMBRE 1951

Stralcio del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito. (520-130).

PRESIDENTE. L'onorevole Pignatelli ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, concernente organici provvisori degli ufficiali dell'Esercito.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-130.

Stralcio del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, concernente abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna. (520-131).

PRESIDENTE. L'onorevole De' Cocci ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, del decreto legislativo 25 giugno 1946, n. 13, concernente abrogazione dei benefici per le nomine e le carriere nelle pubbliche Amministrazioni in favore dei militari che hanno partecipato alle operazioni della guerra civile di Spagna.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-131.

Stralcio dei decreti legislativi 7 maggio 1948, n. 1277, concernente revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica, e 7 maggio 1948, n. 1278, concernente revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale. (520-132)

PRESIDENTE. Il Governo ha chiesto lo stralcio dal disegno di legge n. 520, dei decreti legislativi: 7 maggio 1948, n. 1277, concernente revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico degli istituti e delle scuole di istruzione tecnica, e 7 maggio 1948, n. 1278, concernente revisione dello stato giuridico ed economico del personale tecnico delle scuole di avviamento professionale.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il n. 520-132.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni del decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1095, concernente modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche » (520-89):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 22 novembre 1946, n. 564, concernente la soppressione dell'Ente per la zona industriale di Roma » (520-117):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	22
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 439, concernente norme per il conferimento del grano, dell'orzo, della segale, del granoturco e del risone ai « Granai del popolo » (520-120):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	23
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bennani, Bianco, Biasutti, Cappugi, Codacci Pisanelli, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Fazio Longo Rosa, Geraci, Germani, Lozza, Luzzatto, Molinaroli, Natali Ada, Notarianni, Quarello, Rappelli, Reali, Sampietro Umberto, Sansone, Scoca, Spoleti, Stuardi, Tarozzi e Tesoro.

Sono in congedo:

Angelini e Schiratti.

La seduta termina alle 12.